## Notifica atti esteri

## **SVIZZERA**

## Accordo bilaterale Italia – Svizzera del 02 Giugno 1988 oppure Convenzione dell'Aia 1965

- 3 copie dell'atto, di cui un originale, con la relata di notifica, e due copie conformi, senza relata di notifica;
- Busta bianca affrancata indirizzata all'Autorità Svizzera competente per territorio (chiedere in posta l'ammontare dei francobolli);
- Ricevuta di ritorno rossa indirizzata alla Pretura o al Tribunale Svizzero, da restituire allo STUDIO DELL'AVVOCATO.

## Note:

 Nella relata di notifica occorre richiamare l'accordo bilaterale Italia Svizzera del 2 Giugno 1988 o la convenzione dell'Aja 1965 e la relativa Autorità competente che trova qui: <a href="https://www.elorge.admin.ch/elorge/">https://www.elorge.admin.ch/elorge/</a>

Sulle due copie da inviare alla Pretura o al Tribunale Svizzero, deve allegare il modulo che trova qui: <a href="http://www.ca.milano.giustizia.it/UnepMilano/unep\_modulistica.aspx?Filtra\_per\_argomento\_modulistica=500">http://www.ca.milano.giustizia.it/UnepMilano/unep\_modulistica.aspx?Filtra\_per\_argomento\_modulistica=500</a> (2 copie) redatto in francese o tedesco, se detta Autorità competente si trova in un Cantone in lingua tedesca o francese.

- Occorre la traduzione libera per l'originale e le due copie nella lingua del luogo di destinazione se trattasi di Cantone Francese o Tedesco.
- Per il Cantone Italiano non occorre nessuna traduzione.

Sulla busta bianca indicare quale mittente lo STUDIO DELL'AVVOCATO